



COMUNE DI MOLFETTA

COMANDO POLIZIA LOCALE

UFFICIO GESTIONE ZTL

P.zza V. Emanuele tel. 080 3971014 – fax 080 3342077

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

“CENTRO STORICO”

Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 08 Agosto 2013

E successive modificazioni e integrazioni

Art. 3, comma 1/54 del C.d.S - D.L. vo n° 285/92

CONTROLLO AUTOMATICO ACCESSI

D.P.R. N. 250/1999

DISCIPLINARE CRITERI di FUNZIONAMENTO ZTL

Capo I - Definizioni e ambiti di applicazione

Art. 1

Definizioni

- 1.1 Zona a Traffico Limitato - art.3 comma 1/54 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada)** di seguito ZTL: Area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
- 1.2 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni** (comunemente "autocertificazione"): Dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- 1.3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** Dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- 1.4 Autorizzazione:** Documento rilasciato dal Comando Polizia Locale agli utenti della strada in possesso dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare

Art. 2

Oggetto ed ambito di applicazione – Istituzione Osservatorio

- 2.1** Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure di rilascio e i termini di validità dei contrassegni da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l'accesso alla ZTL, **così come individuata ed istituita con atto giuntale del Comune di Molfetta n. 29 del 08 Agosto 2013** si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un autoveicolo e motoveicolo, in esecuzione dell'ordinanza sindacale che istituisce la ZTL e della delibera di giunta che determina l'atto d'indirizzo dell'istituzione dei varchi di accesso alla ZTL.
- 2.2 Delimitazione:** Il perimetro della ZTL è così delimitato: tutto il Centro Antico con accesso da:
- ❖ **Banchina Seminario:** con **varco chiuso** dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 06.00. Il sabato, la domenica e giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00
 - ❖ **Via Piazza:** con varco chiuso dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 07.00. Sabato, Domenica e giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00
 - ❖ **Piazza Municipio:** con **varco chiuso** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 08.00, nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30. Sabato, Domenica e giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00

La circolazione veicolare nel Centro Storico dai varchi sopra menzionati può avvenire solo in presenza di autorizzazione.

2.3 A tal fine è costituito un *Osservatorio* che si riunisce su comunicazione del Sindaco o di un suo delegato per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente disciplinare.

L'*Osservatorio* è presieduto dal Sindaco, dai Presidenti dei Comitati di quartiere e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale (o propri rispettivi delegati).

Durante la prima seduta vengono fissate le regole di funzionamento interno dell'*Osservatorio*. L'*Osservatorio* si riunisce su comunicazione del Presidente, ovvero su richiesta di uno dei componenti o del responsabile del procedimento dell'U.O. competente al rilascio del contrassegno.

Capo II - Contrassegni

Sezione I - Contrassegni Permanenti

Art. 3

Rilascio e validità dei contrassegni permanenti

Coloro i quali hanno titolo a circolare nella ZTL con il veicolo devono produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 1 che attesti i requisiti per accedere alla ZTL.

Ogni tipo di contrassegno consente modalità differenti di accesso e transito all'interno della ZTL **con esclusione della sosta**, che per effetto dell'art 157 si intende:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

La validità del contrassegno viene prorogata annualmente, fino al permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio e comunque previste per lo stesso rilascio, con le modalità previste nelle descrizioni dei vari tipi di contrassegno.

Il titolare del contrassegno ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati e certificati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ovvero delle mutate condizioni.

Il rilascio di nuovo contrassegno a seguito di modifica, sostituzione, deperimento, smarrimento etc., è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria se dovuti.

Su ogni contrassegno, possono essere inseriti due numeri identificativi di targa.

Sul retro del contrassegno sono riportate le avvertenze e la data del rilascio.

L'Ufficio, provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio del contrassegno.

I contrassegni saranno opportunamente diversificati a seconda del colore identificativo e secondo le esigenze legate ai casi concreti.

Art. 4

Contrassegno di tipo 1 - Residenti anagrafici e Operatori commerciali in ZTL

L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione del nucleo abitativo, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la mancanza di un posto auto in un garage o area privata e/o in garage ad uso pubblico all'interno della ZTL, la proprietà del veicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo o l'utilizzo esclusivo dello stesso e di non essere in possesso di altri contrassegni di tipo 1 rilasciati a proprio favore o a favore di altri componenti del medesimo nucleo abitativo o attività commerciale.

- 1) L'Ufficio ZTL rilascia un solo contrassegno per ogni nucleo abitativo o attività commerciale.
- 2) Il contrassegno non dà diritto alla sosta e consente il transito per la sola attività di carico e scarico per un **tempo massimo di 30 minuti** nella ZTL, consente, altresì, di fruire degli spazi di sosta individuati e realizzati su area pubblica, riservati ai residenti e agli operatori commerciali della ZTL fino ad esaurimento della disponibilità, giusto atto giuntale n. 29/2013, nel rispetto delle norme del C.d.S e della segnaletica esistente.
- 3) L'Ufficio verificherà periodicamente la permanenza della residenza anagrafica degli intestatari del contrassegno, disabilitando di ufficio i contrassegni intestati ad utenti non più residenti all'interno della ZTL.

Art. 5

Contrassegno di tipo 2 - Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzioni urgenti

- 1) Gli artigiani e le imprese potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio compilando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'esigenza di operare interventi di manutenzione urgente e continuativa all'interno della ZTL, nonché l'iscrizione all'albo degli artigiani o analoga ed idonea documentazione per le imprese. All'atto della richiesta annuale verrà rilasciato un contrassegno valido per l'anno solare in corso con l'indicazione di massimo due numeri di targa di veicoli per trasporto merci. Nel caso in cui il transito per manutenzione urgente avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale il contrassegno è stato rilasciato la regolarizzazione deve avvenire con le modalità previste dal successivo art. 18.
- 2) Gli artigiani e le imprese che non svolgono in via continuativa interventi di manutenzione urgente all'interno della ZTL potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio per il rilascio di apposito contrassegno temporaneo, secondo le modalità previste nel presente disciplinare della sezione II del Regolamento della ZTL.
- 3) Per l'accesso al varco elettronico di Banchina Seminario (interessata dall'attività portuale) alla Società ovvero al gestore dell'attività commerciale il contrassegno verrà rilasciato previa comunicazione in tempo utile delle date in cui saranno effettuate le operazioni e gli orari in cui dovrà rimanere aperto il varco.
- 4) Per quanto attiene la Capitaneria di Porto la stessa dovrà comunicare all'Ufficio il numero di veicoli che per reali e continuative esigenze di servizio sono abilitati ad oltrepassare il varco.

Art. 6***Contrassegno di tipo 3 - Operatori commerciali per attività di servizio all'interno della ZTL***

- 1) Per le operazioni di carico e scarico, per un tempo non superiore a 30 minuti, il contrassegno verrà rilasciato ad operatori commerciali muniti di veicoli per il trasporto di persone, per effettuare il rifornimento di merci e nelle previste fasce orarie di carico e scarico.
- 1) L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la mancanza di veicolo destinato al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta, la titolarità dell'attività economica e l'esigenza di effettuare l'approvvigionamento di merci, allegando idonea documentazione.
- 2) Per ogni attività economica può essere rilasciato un solo contrassegno avente validità per l'anno solare in corso all'atto della richiesta.
- 3) L'interessato provvederà a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la conferma della permanenza dei requisiti attestati al momento del rilascio.

Art. 7***Contrassegno di tipo 4 - Operatori di attività economiche con esigenze particolari di interesse pubblico***

- 1) Il contrassegno è rilasciabile a Case di riposo, Imprese Funebri, Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro, Associazioni religiose nonché per il trasporto di materiali preziosi, armi o materiale esplosivo, trasporto urgente di medicinali, trasporto di materiali deperibili, corriere espresso, nonché in favore di aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico, qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili.
- 2) L'interessato dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le necessità operative all'interno della ZTL, allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività etc.
- 3) L'Ufficio constatata la sussistenza dei requisiti rilascerà un contrassegno avente validità per l'anno solare in corso, sul quale potrà essere registrato un solo numero di targa e se previsto.
- 4) Per la conferma della permanenza dei requisiti l'interessato dovrà produrre e consegnare all'Ufficio apposita documentazione attestante il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

Art. 8***Contrassegno di tipo 5 - Medici in visita domiciliare***

- 1) Il medico i cui pazienti convenzionati sono residenti all'interno della ZTL dovrà produrre un'autocertificazione attestante la propria iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bari e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avere pazienti convenzionati residenti all'interno della ZTL.

- 2) Documentazione probatoria dalla quale si evincano gli estremi identificativi del veicolo con il quale svolge le visite domiciliari

Art. 9

Contrassegno di tipo 6 - Veicoli al servizio di strutture ricettive

- 1) Il contrassegno previsto dall'art. 6 può essere rilasciato in favore di titolari di strutture ricettive, quali alberghi o bed and breakfast, iscritti all'albo Comunale.
- 2) Il direttore o responsabile della struttura ricettiva operante all'interno della ZTL deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta ed il numero di camere autorizzate dalla licenza di esercizio. L'Ufficio rilascia un numero di contrassegni proporzionale al numero di clienti giornalieri che il richiedente dovrà dimostrare statisticamente e su valutazione e discrezione dell'Ufficio.
- 3) La gestione dei contrassegni assegnati alla struttura è affidata a persona indicata dal direttore o responsabile che risponde personalmente all'Ufficio dell'uso improprio e dalla cui istruttoria potrà derivare la revoca dei contrassegni.

Art. 10

Contrassegno di tipo 7 - Stampa, giornalisti, fotografi e testate ed emittenti televisive

- 1) I responsabili delle testate giornalistiche, delle emittenti radiotelesive, degli uffici stampa ed i fotografi devono produrre all'Ufficio dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le proprie necessità di lavoro indicando per ognuno dei rappresentanti delle categorie innanzi indicate da accreditare la targa dell'autoveicolo da utilizzare.
- 2) I soggetti indicati al punto 1 devono tempestivamente comunicare le eventuali variazioni soggettive ed oggettive.
- 3) Al fine della validità dei contrassegni, devono comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno la permanenza dei requisiti attestati al momento del rilascio del contrassegno.
- 4) Potranno essere rilasciati non più di due contrassegni per testata giornalistica, emittente radiotelesiva ed ufficio stampa di Ente Locale, salvo particolari deroghe da sottoporre all'organo di cui all'art 2 del presente disciplinare.

Art. 11

Veicoli al servizio di persone diversamente abili residenti in ZTL

- 1) La persona diversamente abile comunica all'Ufficio il numero di targa del veicolo che intende abitualmente utilizzare.
- 2) In caso di utilizzo di veicolo diverso da quello già autorizzato al transito in ZTL dovrà comunicare all'Ufficio la nuova targa utilizzando l'apposito modulo.

Sezione II- Contrassegni Temporanei

Art. 12

Contrassegni temporanei - Generalità

E' consentito il transito secondo le prescrizioni di volta in volta riportate sul contrassegno.

- 1) Ferme restando le norme del combinato disposto dell'art. 188 del C.d.S e l'art. 381 del Regolamento di Esecuzione, il titolare di veicolo al servizio di persone diversamente abili e titolare di contrassegno per disabili, non residente nella ZTL e che deve accedere abitualmente alla ZTL, comunica all'Ufficio il numero di targa del veicolo che intende abitualmente utilizzare. I veicoli verranno autorizzati al transito in ZTL secondo le reali esigenze previa produzione della documentazione probatoria.
 - a) Carico e scarico oggetti pesanti o ingombranti;
 - b) Trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione;
 - c) Rappresentanti di commercio con campionario pesante ed ingombrante;
 - d) Autocarri con massa superiore a t.3,5 per lavori presso cantieri o traslochi per transiti fuori delle fasce orarie
 - e) Accesso a posto auto privato di cui l'interessato ha la temporanea disponibilità
 - f) Servizi di pubblica utilità temporanei
 - g) Eventi e cerimonie
 - h) Attività di tipo fotografico
 - i) Clienti di B&b e strutture ricettive registrate all'albo del Comune di Molfetta

Per esigenze diverse da quelle sopra elencate viene rilasciata, previa valutazione caso per caso da parte dell'Ufficio apposita autorizzazione e previo pagamento dei diritti di segreteria e regolarizzazione in bollo.

Art. 13

Contrassegni temporanei di durata fino a 48 ore

- 1) L'interessato deve presentare richiesta rappresentando la necessità di accesso alla ZTL allegando documentazione dell'autoveicolo.
- 2) L'Ufficio vista la sussistenza dei requisiti provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività.
- 3) Su ogni contrassegno può essere inserito un solo numero di targa.

Art. 14

Contrassegni per eventi e cerimonie (matrimoni, battesimi, funerali etc.)

- 1) Gli interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio, indicando per ogni evento un massimo di tre targhe delle autovetture utilizzate dagli invitati, il varco d'ingresso, il luogo della cerimonia e l'orario di inizio della stessa

Art. 15

Contrassegni temporanei di durata superiore a 48 ore e fino a 6 mesi

- 1) Per esigenze superiori a alle 48 ore deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio, allegando documentazione idonea a dimostrare la necessità di transito.
- 2) L'Ufficio vista la sussistenza dei requisiti provvede al rilascio del contrassegno.
- 3) Per eventuale rinnovo deve essere presentata nuova documentata documentazione al fine di verificare il persistere delle esigenze.

Art. 16

Mercatini ambulanti

- 1) I venditori ambulanti operanti con gazebo o altre strutture autorizzate per ottenere il contrassegno devono indicare i dati della vettura adibita a trasporto che potrà oltrepassare il varco solo per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

Art. 17

Autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 35q

- 1) L'interessato deve produrre all'Ufficio ZTL una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi e le necessità di operare
- 2) L'Ufficio rilascia il contrassegno previa verifica dei requisiti e per il tempo strettamente necessario al compimento della attività da svolgere e fino ad un massimo di 6 mesi, per le seguenti causali:
 - a) Carico e scarico merci (es. traslochi) su richiesta degli interessati con possibilità di sostare all'interno del cantiere o su suolo pubblico, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso.
 - b) Accesso a cantieri edili o stradali in corso d'opera, regolarmente autorizzati, con possibilità di sosta all'interno del cantiere o su suolo pubblico, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso.

Art. 18

Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive

Nei casi di transito non munito di contrassegno di autorizzazione all'accesso alla ZTL ed effettuato per motivi gravi o comprovate ragioni di urgenza l'interessato deve comunicare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i motivi del transito, indicando altresì il numero di targa dell'autoveicolo transitato.

- 1) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata al Comando di Polizia Locale Municipale di Molfetta, o all'Ufficio ZTL, ovvero ancora trasmessa a mezzo **fax al n°0803342077 o inviando pec a polizia.municipale@cert.comune.molfetta.ba.it** allegando copia fotostatica non autenticata ma firmata di un documento di identità.
- 2) La documentazione sarà esaminata e valutata dall'ufficio Contravvenzioni del Comando di Polizia Locale che, se riterrà, potrà richiedere l'integrazione della documentazione presentata.

Art. 19

Osservazioni finali

- 1) Il contrassegno deve essere esposto e ben visibile in originale sull'autoveicolo per il quale è stata rilasciato.

- 2) La mancata esposizione o l'esposizione in copia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento ovvero se costituenti reato dal codice penale
- 3) L'uso dell'Autorizzazione su altro veicolo e/o l'esposizione di fotocopia anche a colori o l'uso improprio, comporta la revoca dell'autorizzazione per il periodo di validità
- 4) In caso di revoca per i motivi succitati o per altri illeciti e false dichiarazioni è esclusa la possibilità di rilascio di nuova autorizzazione ad altro componente del nucleo familiare
- 5) Le false dichiarazioni riportate sulla domanda o allegate alla stessa sono soggette a sanzioni penali e comportano diniego di rilascio del contrassegno.
- 6) Per quanto non previsto nel presente disciplinare sono applicabili le norme del Codice della Strada ovvero quelle del presente regolamento emendate dall'Osservatorio di cui al punto n. 2
- 7) Per comunicazioni o informazioni chiamare il numero telefonico **0803351779** o inviare pec a: **polizia.municipale@cert.comune.molfetta.ba.it**